

auree e valutarie, di concertarsi con gli altri Stati membri in seno al Comitato monetario della Comunità circa i metodi di finanziamento di tale disavanzo. In considerazione della stretta solidarietà che unisce gli Stati membri in seno alla Comunità, è opportuno che a tal fine si faccia appello in primo luogo a soluzioni comunitarie, ed in particolare alla cooperazione che potrebbero prestarsi in modo reciproco gli Stati membri, in condizioni da determinare di comune accordo. La Commissione, se del caso, raccomanderà la messa in opera di detta cooperazione reciproca.

11. Si raccomanda al Governo della Repubblica italiana di completare il programma d'insieme di misure antiflazionistiche già adottate e destinate a stabilizzare rapidamente i prezzi e i costi interni e a migliorare la posizione concorrenziale e la bilancia dei pagamenti. È particolarmente auspicabile che l'obiettivo in materia di politica finanziaria sia raggiunto già dalla seconda metà del 1964.

Su un piano più generale, si raccomanda di proseguire, per mezzo di misure fiscali, una politica volta a moderare lo sviluppo della domanda interna, di continuare la politica di contenimento dell'espansione del credito e di porre in opera una politica equilibrata dei redditi.

12. Per la Repubblica francese, per il Regno dei Paesi Bassi e il Regno del Belgio, nonché per il Granducato del Lussemburgo, il proseguimento della politica raccomandata in linea generale a tutti gli Stati membri e già intrapresa, dovrebbe essere sufficiente per assicurare il ritorno alla stabilità.

13. Si raccomanda alla Repubblica federale di Germania, paese in cui nel 1963 si è tornati ad una relativa stabilità dei prezzi e dei costi di produzione, al fine di evitare che tale stabilità possa essere compromessa, di proseguire la politica già intrapresa nel senso delle raccomandazioni di cui ai paragrafi da 1 a 9.

La politica creditizia non dovrebbe, certo, essere resa più restrittiva nelle attuali circostanze, ma sarebbe nondimeno opportuno evitare che si verificasse un netto acceleramento dell'espansione del credito bancario.

Si raccomanda di proseguire la politica già adottata che tende a neutralizzare l'afflusso di liquidità risultante dall'avanzo della bilancia dei pagamenti e di sforzarsi di riesportare tali liquidità. Si dovrebbero eliminare rapidamente gli ostacoli, di natura fiscale o di altro genere, che si frappongono all'esportazione di capitali e che risultano in particolare dalle prescrizioni imposte agli enti raccoglitori di capitali per quanto concerne i loro impieghi.

Inoltre, si dovrebbero adottare disposizioni atte a rallentare l'aumento dell'eccedente della bilancia delle operazioni correnti. Sarebbe opportuno prendere tutte le misure volte ad incoraggiare le importazioni e ad evitare tutto ciò che possa stimolare lo sviluppo delle esportazioni. Si dovrebbe fare largo uso della possibilità di ridurre in anticipo i dazi doganali, in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2 del Trattato; in modo analogo, quando i dazi della tariffa doganale tedesca siano superiori a quelli della tariffa doganale comune, si dovrebbe ridurre o eliminare la differenza. Si raccomanda inoltre di stimolare le importazioni di prodotti agricoli con tutte le misure adeguate. Infine, si dovrebbe intraprendere un'azione affinché le esportazioni di capitali tedeschi vengano meno rigidamente subordinate a forniture di beni e servizi effettuate dalla Repubblica federale di Germania, e anche per collocare all'estero una parte più consistente delle ordinazioni del Governo.

14. Entro un termine di due mesi gli Stati membri informeranno la Commissione in merito alle misure prese per la messa in opera della presente raccomandazione. La Commissione, dopo, aver, per quanto possibile, consultato il Comitato di politica congiunturale ed il Comitato monetario, riferirà al Consiglio e lo terrà regolarmente al corrente della situazione e della sua evoluzione. All'occorrenza, essa presenterà nuove proposte.

Fatto a Bruxelles, addì 15 aprile 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 1964

relativa alla creazione di un Comitato di politica economica a medio termine

(64/247/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 105 e 145,

Vista la raccomandazione della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU n. 24 dell'8.2.1964, pag. 408/64.

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

Considerando che ai sensi dell'articolo 2 del Trattato, la Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano ;

Considerando che con gli articoli 6 e 105 del Trattato, gli Stati membri si sono impegnati a coordinare le rispettive politiche economiche e che l'articolo 145 dà incarico al Consiglio di provvedere al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri ;

Considerando che gli studi sulle prospettive a medio termine permetteranno di disporre di indicazioni sulla futura evoluzione economica e sociale, e di chiarire in tal modo le decisioni nazionali e comunitarie i cui effetti si verificano solo dopo un certo periodo di tempo ;

Considerando che è opportuno assicurare in modo particolare uno stretto coordinamento delle politiche seguite dagli Stati membri e dalle Istituzioni comunitarie nei settori che rivestono una importanza determinante per lo sviluppo economico e sociale della Comunità ;

Considerando che è opportuno integrare in un quadro economico pluriennale le politiche comuni di cui è prevista l'attuazione in diversi settori ;

Considerando che, a tale fine, è opportuno stabilire una procedura per la preparazione e l'adozione di un programma di politica economica a medio termine, i cui orientamenti guideranno le Istituzioni della Comunità e gli Stati membri nelle loro azioni,

DECIDE :

1. Allo scopo di contribuire al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri, è istituito un Comitato di politica economica a medio termine.

2. Il Comitato è incaricato in particolare di preparare, in base a tutte le informazioni disponibili e principalmente agli studi relativi alla prospettiva di un gruppo di esperti operante presso la Commissione, un progetto preliminare di programma in materia di politica economica a medio termine nel quale ven-

gono esposte le grandi linee delle politiche economiche che gli Stati membri e le Istituzioni della Comunità intendono seguire nel corso del periodo preso in considerazione e inteso ad assicurare il coordinamento di dette politiche.

Tale programma coprirà un periodo circa di cinque anni.

La Commissione, sulla base dei lavori del Comitato di politica economica a medio termine, stabilisce un progetto di programma. Tale progetto indica i punti sui quali esso diverge dal progetto preliminare del Comitato.

La Commissione trasmette il progetto di programma al Consiglio che immediatamente lo sottopone per consultazione al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale.

Per l'adozione del programma è necessario l'accordo del Consiglio e quello dei Governi degli Stati membri.

Il Consiglio e i Governi degli Stati membri, mediante l'adozione del programma, manifestano la loro intenzione di agire nel settore contemplato dal programma stesso, conformemente agli orientamenti in esso previsti.

Il Comitato procede a un esame annuale del programma ai fini del suo eventuale adattamento.

3. Il Comitato segue le politiche economiche a medio termine degli Stati membri e ne esamina la compatibilità con il programma adottato conformemente alla procedura prevista al punto 2 della presente decisione.

Esso analizza l'evoluzione dell'economia allo scopo di ricercare le cause di ogni divergenza in rapporto agli studi di cui al precedente punto 2.

Esso emette dei pareri, su richiesta del Consiglio, della Commissione o di sua propria iniziativa, per illuminare le Istituzioni competenti della Comunità e degli Stati membri per il proseguimento della politica economica prevista.

4. Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato. Essi possono altresì designare due membri supplenti. I membri del Comitato e i supplenti nominati dagli Stati membri sono scelti fra gli alti funzionari responsabili, nei loro rispettivi paesi, della politica economica generale.

Il mandato dei membri del Comitato e dei membri supplenti ha una durata di due anni. Esso è rinnovabile.

⁽¹⁾ GU n. 38 del 5.3.1964, pag. 643/64.

5. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per una durata di due anni. Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio che delibera previo parere della Commissione.

Il segretariato del Comitato è assicurato dalla Commissione. Quest'ultima cura la preparazione dei lavori nonchè i collegamenti necessari con i comitati o gruppi di lavoro esistenti.

6. Il Comitato può affidare lo studio di questioni determinate a gruppi di lavoro composti da alcuni dei suoi membri o da supplenti oppure da esperti.

7. Il Comitato trasmette i suoi rapporti e pareri al Consiglio e alla Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 aprile 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

DECISIONE

del 15 aprile 1964

dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in sede di Consiglio per quanto riguarda il tabacco

(64/248/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia ed in particolare l'articolo 16, il Protocollo n. 6 ed il Protocollo n. 15 allegati all'Accordo ⁽¹⁾,

Considerando l'importanza particolare rivestita dal tabacco per l'economia e le esportazioni della Grecia,

DECIDONO :

Articolo 1

Alla data del 1° luglio 1964 gli Stati membri mettono in vigore tra loro, per il tabacco greggio e i cascami di tabacco (24.01), un dazio doganale pari al 40 % del dazio di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del Trattato.

Articolo 2

Per quanto riguarda il ravvicinamento delle tariffe nazionali alla tariffa doganale comune per il tabacco greggio e i cascami di tabacco (24.01), gli Stati membri procedono alla data del 31 dicembre

1964, ad una nuova riduzione del divario tra l'aliquota effettivamente applicata il 1° gennaio 1957 e quella della tariffa doganale comune. Tale riduzione è del 15 %.

Articolo 3

Alla data del 31 dicembre 1965, gli Stati membri procedono per il tabacco greggio e i cascami di tabacco (24.01) ad una riduzione supplementare del 15 % del divario fra l'aliquota effettivamente applicata il 1° gennaio 1957 e quella della tariffa doganale comune.

Articolo 4

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

I Governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì 15 aprile 1964.

Il Presidente

H. FAYAT

⁽¹⁾ GU n. 26 del 18.2.1963.